



TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL'EMILIA ROMAGNA
IN BOLOGNA
Presidenza

Decreto n. 5 / 23

Variazione tabellare ai sensi dell'art 40 co. 3 Circolare sulla Formazione delle tabelle degli uffici giudicanti per il triennio 2020/2022” (Delibera di plenum in data 23 luglio 2020);

Il Presidente

Visto l'attuale assetto organizzativo dell'Ufficio;

Visto il progetto tabellare approvato dal Consiglio Giudiziario all'unanimità in data 19 luglio 2021 ed i successivi decreti di variazione tabellare;

Premesso che in data 17 febbraio 2022 la sottoscritta è stata immessa nelle funzioni di Presidente di questo Tribunale per i Minorenni, nella vigenza della proposta tabellare approvata all'unanimità dal Consiglio Giudiziario;

Rilevato che l'art. 40 co. 3 della Circolare sulla formazione delle tabelle per gli Uffici giudicanti attribuisce al dirigente che assuma l'incarico direttivo nel corso del triennio di validità delle tabelle la facoltà di procedere “alle variazioni tabellari ritenute assolutamente necessarie per la funzionalità dell'ufficio sulla base dell'analisi da lui effettuata”;

Rilevato che con delibera del 28 luglio 2022 il Consiglio Superiore della Magistratura ha prorogato fino al 31 dicembre 2023, l'efficacia dei progetti organizzativi vigenti al momento dell'entrata in vigore della Riforma di cui alla Legge Delega 26 novembre 2021 n. 206 ed ai decreti attuativi;

Rilevato che la riforma del processo civile e penale di cui ai D. lgs 149 e 150 del 2022, già nelle sue prime fasi di attuazione, prevede una radicale trasformazione del lavoro dei magistrati soprattutto nel settore civile, anche in considerazione del ridotto apporto che può essere fornito dai Giudici onorari nelle attività istruttorie dei procedimenti disciplinati dal rito unitario;

Rilevato che l'applicazione del progetto organizzativo vigente ha manifestato alcune criticità sotto il profilo della distribuzione degli affari e dei meccanismi di sostituzione, criticità acuite dalla significativa scopertura dell'organico che ha caratterizzato il periodo appena trascorso, e ha reso necessari plurimi provvedimenti, emessi ai sensi della Circolare Applicazioni e



Supplenze, di assegnazione interna e di supplenza temporanea sui ruoli scoperti di diritto o di fatto;

Rilevato che all'atto della copertura dei posti in aumento di organico, in data 30 giugno 2022, si è proceduto all'assegnazione d'ufficio dei magistrati trasferiti, dott.ssa Eloisa Angela Imbesi e dott.ssa Chiara Alberti, nei posti individuati nella proposta tabellare e dunque rispettivamente una al posto di giudice del dibattimento penale con carico civile al 70% e l'altra ad un posto di GIP/GUP (eventualmente in sezione - stralcio) con carico civile al 35%;

che tale collocazione provvisoria è apparsa da subito inadeguata a soddisfare le esigenze di una razionale organizzazione del lavoro dei magistrati per le ragioni che si andranno a spiegare più avanti;

che, proprio nell'attesa di una completa revisione degli assetti organizzativi ed in attesa della copertura dell'organico del Tribunale, è stato finora rinviato il concorso interno previsto dall'art. 114 Circolare sulla formazione delle tabelle degli Uffici giudicanti;

Rilevato infine con delibera del 5 aprile 2023 il Consiglio Superiore ha deliberato la copertura per tramutamento dell'ultimo posto vacante in organico e che è ormai imminente l'immissione in possesso del magistrato trasferito, dott. Gaetano Scaduti;

Ritenuto, dunque, che si rende necessario proporre una rimodulazione degli assetti tabellari al fine di procedere al bando per l'assegnazione interna ai posti vacanti ed ai posti di nuova creazione risultanti dalle modifiche tabellari che qui si propongono;

Tanto premesso, sentiti i magistrati nelle riunioni del 15 novembre 2022 e 23 marzo 2023

OSSERVA

Devono confermarsi in questa sede le osservazioni contenute nel Documento organizzativo Generale quanto alla descrizione dell'Ufficio ed all'analisi delle risorse, evidenziandosi che per effetto dell'ampliamento della pianta organica il Tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna in Bologna ha ora in organico 9 magistrati togati, compreso il Presidente, e 36 giudici onorari.

L'analisi fin qui condotta da questa Presidente, in vista della copertura dell'organico, induce a proporre alcune modifiche dell'assetto organizzativo dell'Ufficio al fine di razionalizzare gli apporti dei magistrati ai diversi settori civili e penali e di perequare il lavoro svolto degli stessi nell'ottica di un significativo miglioramento del servizio giustizia.

Come già osservato l'assetto organizzativo vigente si manifesta poco adeguato a far fronte alle criticità della situazione dell'Ufficio con particolare riferimento al grave arretrato, soprattutto nel settore penale, cui si è fatto riferimento nel programma di gestione ex art 37 D.L. 98/11 per l'anno 2023.

Proprio a partire da tali considerazioni, alle quali ci si riporta integralmente, appare ormai improcrastinabile un intervento modificativo, ai sensi dell'art 40 co. 3 della "Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2020/2022" (Delibera di plenum in data 23 luglio 2020) che, pur non intendendo scardinare il fondamentale assetto tabellare che vede per tutti magistrati, compreso il Presidente, lo svolgimento di funzioni promiscue, con diverso apporto percentuale ai settori civile e penale, possa introdurre alcuni correttivi relativamente alla distribuzione delle funzioni fra i magistrati e all'assegnazione degli affari. Tale nuovo assetto mira ad evitare che alcuni settori, come finora accaduto, possano risultare penalizzati per la concomitanza di plurime funzioni tabellari in capo al medesimo magistrato ed a valorizzare al meglio l'apporto costituito dall'aumento dell'organico del personale di magistratura.

L'intervento modificativo che si propone dunque si snoda sostanzialmente sulle seguenti direttrici:

- **Razionalizzazione del settore penale con l'attribuzione a ciascun magistrato di una sola funzione penale: GIP/GUP, Dibattimentale, Magistrato di sorveglianza, Tribunale del riesame.**
- **Modifica dei criteri di assegnazione degli affari civili in relazione alla materia dei procedimenti di adottabilità e adozione, dei procedimenti amministrativi, dei procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale disciplinati dal nuovo unitario in materia di minori e di famiglia.**
- **Revisione delle competenze giurisdizionali del Presidente del Tribunale tenuto conto delle competenze amministrative e delle nuove incombenze previste dalla riforma.**
- **Ridefinizione dei criteri di sostituzione per il caso di assenze, impedimento, incompatibilità.**

Si provvede ora a dettagliare le proposte di modifica.

SETTORE PENALE

Il dato statistico e l'individuazione di un significativo arretrato soprattutto nel settore GIP/GUP induce a ripensare la distribuzione delle risorse soprattutto in considerazione dell'apporto delle due unità in aumento di organico.

Come già riferito, nel progetto tabellare vigente veniva prevista, per i posti in aumento di organico, la destinazione di uno dei magistrati al ruolo di GIP/GUP (eventualmente in sezione - stralcio) - in aggiunta ai due magistrati già assegnati al settore GIP/GUP- con carico civile al 35% e dell'altro al posto di giudice del dibattimento penale con carico civile al 70% .

Va considerato che l'aumento di organico ed il passaggio dei giudici da sei a otto consente di rimeditare tale assetto al fine di evitare il cumulo di più funzioni penali in capo allo stesso soggetto. Non si ritiene utile, dunque, mantenere la prevista concentrazione in capo al medesimo magistrato delle funzioni di GIP/GUP e Magistrato di sorveglianza, tenuto conto della delicatezza delle funzioni implicanti entrambe la gestione della libertà personale.

La prospettazione tabellare di un terzo GIP non appare congrua anche in considerazione del criterio previsto per l'assegnazione degli affari che vede la ripartizione fra i due GIP/GUP, secondo il numero pari o dispari di iscrizione e la interscambiabilità fra gli stessi prevedendosi che ogni GIP svolga le funzioni di GUP nei procedimenti in cui l'altro ha svolto le funzioni di GIP.

Peraltro, la ripartizione degli affari al 50% consente una migliore veicolazione dei processi al dibattimento che vede la distribuzione degli affari fra due collegi competenti il primo (collegio A) sui procedimenti con numero di iscrizione dispari ed il secondo (collegio B) sui procedimenti con numero di ruolo pari.

Appare dunque maggiormente congruo scorporare dalla funzione GIP il ruolo del magistrato di sorveglianza attribuendolo ad altro magistrato che svolga esclusivamente tale funzione, e dunque mantenersi l'assegnazione di due soli magistrati al settore GIP/GUP con la ripartizione degli affari già descritta in tabella.

Quanto al **settore dibattimentale deve osservarsi**, per le medesime ragioni fin qui esposte, che non appare congrua la individuazione di un terzo giudice che svolga funzioni dibattimentali tenuto conto che il collegio dibattimentale del processo minorile prevede un numero pari di componenti: due giudici togati e due giudici onorari.

Va confermato dunque l'assetto che preveda due collegi dibattimentali mantenendo così il numero di quattro giudici assegnati al dibattimento.

Si propone dunque la seguente modifica tabellare nel settore penale prevedendo che a tutti i magistrati, compreso il Presidente, sia attribuita una sola funzione penale secondo il seguente organigramma:

Settore GIP/GUP: n. 2 Giudici

Settore dibattimentale: n. 4 Giudici (compreso il Presidente)

Magistrato di Sorveglianza: n. 1 Giudice

Tribunale del riesame: n. 2 Giudici (uno dei quali componente del Tribunale di Sorveglianza)

Composizione dei collegi e Criteri di assegnazione degli affari penali

Vanno confermati i criteri di assegnazione degli affari al GIP e al GUP e dunque la ripartizione degli affari fra i medesimi in ragione del numero di iscrizione: il meno anziano sarà assegnatario dei procedimenti iscritti con numero dispari di RGNR per le funzioni GIP ed il più anziano di quelli con le iscrizioni pari.

Le assegnazioni degli affari al GUP, ove non si sia svolta attività in fase di indagini preliminari, seguiranno il medesimo criterio numerico sopra indicato mentre, ove si sia svolta la fase GIP, il Collegio sarà presieduto dall'altro magistrato che non abbia svolto l'attività di Giudice per le indagini preliminari.

A seguito di richiesta di definizione con rito abbreviato dopo l'emissione di giudizio immediato il procedimento sarà assegnato all'altro GIP per la trattazione collegiale.

Si conferma la previsione di una coppia di giudici onorari per ciascun togato per lo svolgimento di componente del collegio GUP e di componente del GIP in composizione collegiale.

Ogni magistrato svolgerà un'udienza camerale al mese, oltre alle udienze di convalida, e tre udienze preliminari al mese, nei giorni di martedì e giovedì.

Si confermano i due collegi per le **funzioni dibattimentali del Tribunale.**

Il primo Collegio (Collegio A) sarà presieduto dal Presidente e tratterà i procedimenti con numero dispari sul registro generale notizia di reato, il secondo collegio (Collegio B) sarà presieduto dal magistrato più anziano addetto al settore dibattimentale e tratterà i procedimenti con numero pari sul registro generale notizia di reato. Si confermano i giorni di udienza tabellare.

Il Tribunale del riesame e dell'appello avverso le misure cautelari sarà composto da due magistrati, il più anziano dei quali svolgerà funzioni di presidente.

Le funzioni di **Magistrato di Sorveglianza** saranno assegnate in via esclusiva ad un solo magistrato.

Il Tribunale di sorveglianza sarà composto dal magistrato di sorveglianza e dal Giudice più anziano (Giudice n. 1) componente del Tribunale del riesame, nonché da due giudici onorari tabellarmente designati. Il Tribunale terrà udienza due volte al mese nel giorno di venerdì.

CRITERI DI SOSTITUZIONI NEL SETTORE PENALE

GIP/GUP

I magistrati del GIP e del GUP si sostituiranno a vicenda. In caso di impedimento o incompatibilità di entrambi saranno sostituiti dal Magistrato di sorveglianza e, in subordine, si attingerà agli altri magistrati con il criterio residuale della minore anzianità di servizio

COLLEGIO PENALE DIBATTIMENTALE:

Il presidente del Collegio A) sarà sostituito dal presidente del collegio B) ;

Il presidente del collegio B) sarà sostituito dal presidente del Collegio del Tribunale del riesame;

I giudici a latere si sostituiranno reciprocamente. In caso di impedimento del sostituto si ricorrerà al secondo componente del Tribunale del riesame e, in ulteriore subordine, si attingerà ai rimanenti magistrati con il criterio generale della minore anzianità di servizio.

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Il **Presidente del Tribunale di Sorveglianza** sarà sostituito dal giudice *a latere* della Sorveglianza e, in caso di impedimento o incompatibilità, dal secondo componente del Tribunale del riesame.

Il **Magistrato di Sorveglianza** sarà sostituito dall'altro componente del Tribunale di sorveglianza e, in caso di impedimento di quest'ultimo, si procederà alla sostituzione secondo il criterio residuale con il magistrato con minore anzianità di servizio.

TRIBUNALE PER IL RIESAME

La sostituzione sarà assicurata dal magistrato di sorveglianza e dai magistrati del collegio dibattimentale in ordine crescente di anzianità dal più giovane al più anziano.

SOSTITUZIONE DEI GIUDICI ONORARI

Nel settore penale i giudici onorari, nelle ipotesi di assenza, impedimento o incompatibilità, saranno sostituiti ricorrendo al giudice onorario (assegnato al relativo settore di attività giurisdizionale) con il criterio dell'anzianità crescente (dal più giovane al più anziano con riferimento all'anzianità di nomina e in caso di parità all'età.

SETTORE CIVILE

Quanto alla disamina dei flussi degli affari civili deve osservarsi che a fronte di un numero molto significativo di iscrizioni varie sono le tipologie degli affari e diverso l'impegno richiesto per la trattazione dei procedimenti.

L'analisi dei flussi contenuta nel programma di gestione di cui all'art. 37 ha evidenziato come sul carico di ruolo abbia una notevole incidenza il numero dei procedimenti per la tutela e accoglienza dei Minori Stranieri Non Accompagnati e per l'autorizzazione alla permanenza in Italia di cittadini stranieri genitori di figli minori ai sensi dell'art 31 D Lgs. 286/98 a fronte del numero di procedimenti in materia di controllo sulla responsabilità genitoriale, dei procedimenti amministrativi disciplinati dagli artt. 25 e ss RD 1404/34 e di adottabilità e adozione che costituiscono però, sotto il profilo qualitativo, il fronte di maggior impegno per i magistrati per la delicatezza delle questioni e per la complessità delle procedure, soprattutto alla luce delle recenti riforme.

Difatti, l'entrata in vigore del D.lgs 149/22 e, in particolare, le disposizioni sul rito unificato in materia di persona, famiglia e minori, di natura ormai esplicitamente contenzioso, hanno già reso necessarie disposizioni organizzative volte a definire tabellarmente le attività del giudice monocratico, delegato per la trattazione dei procedimenti e per riferire nella camera di consiglio decisoria, sopperendosi al divieto di utilizzo dei giudici onorari nelle attività istruttorie dei nuovi procedimenti.

Appare ora necessario rendere sistematiche le modifiche organizzative già approvate anche in vista del percorso verso il Tribunale unico previsto dalla riforma.

Giova precisare che per l'effetto della novella legislativa di cui al D. Lgs 149/22 il nuovo rito disciplinato dall'art 473 bis c.p.c. riguarda tutti i procedimenti di competenza del Tribunale per i minorenni ad eccezione di quelli specificamente individuati dall'art. 473 ter c.p.c. (procedimenti amministrativi di cui agli artt. 25 e ss RD 1404/34, procedimenti in materia di immigrazione, procedimenti di adottabilità e adozione- questi ultimi già disciplinati dagli artt.8 e ss. L 184/83).

A fronte di questo quadro normativo e tenuto conto della delicatezza dei procedimenti aventi ad oggetto il controllo sulla responsabilità genitoriale ex art. 330 e ss. e 317 bis c.c. e di adottabilità ai sensi della L 184/83 appare opportuno diversificare il criterio di assegnazione degli affari civili.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI

1. Assegnazione su base territoriale in ragione della residenza abituale del minore

Si ritiene, dunque, di modificare il vigente criterio di assegnazione tabellare degli affari disponendosi la loro attribuzione per territorio anziché per numero progressivo di iscrizione con riferimento ai seguenti procedimenti:

- **Procedimenti contenziosi come disciplinati dal rito unificato in materia di famiglia e minori di cui agli artt. 473 bis D. lgs. 149/22,**
- **Procedimenti di volontaria giurisdizione (esclusi quelli nell'interesse di minori stranieri non accompagnati ex art 19 D Lgs. 142/15 e L. 47/17 e quelli ex art 31 D. Lgs 286/98),**
- **Procedimenti amministrativi iscritti ai sensi dell'art 25 RD 1404/34.**
- **Procedimenti di adottabilità e adozione di cui alla L 184/83**
- **Procedimenti per la sottrazione internazionale disciplinati dalla Convenzione Aja e dal Regolamento Bruxelles II ter e L. 64/94**

Tali procedimenti, dunque, saranno assegnati ad ogni giudice, ad eccezione del Presidente, **in base al territorio di residenza abituale del minore. Saranno individuate dunque a tale fine porzioni di territorio corrispondenti ad uno o più Tribunali del Distretto, tenendo conto del numero degli abitanti e dei flussi in ingresso**, allo scopo di assicurare omogeneità quantitativa fra i carichi di lavoro.

Il criterio di assegnazione su base territoriale trova le sue ragioni, in primo luogo, nel riferimento esplicito contenuto nella riforma che prevede quale criterio che radica la competenza quello della “residenza abituale” del minore al momento della presentazione del ricorso. Peraltro, il Giudice delegato per il territorio può svolgere un'adeguata interlocuzione con le amministrazioni locali nella rete interistituzionale che governa le migliori prassi e le più felici esperienze di giurisdizione minorile a livello nazionale ed europeo.

Ed ancora, la distribuzione degli affari su base territoriale agevolerà il percorso di comunicazione virtuosa con le autorità giudiziarie ordinarie circondariali consentendo il passaggio di flussi di informazioni necessarie per la perimetrazione di competenze ex art 38 disp. att. c.c., l'interlocuzione con il giudice tutelare per quanto di rispettiva competenza ed infine una virtuosa comunicazione con l'autorità giudiziaria precedente nei casi di reati commessi ai danni di minori o di donne vittime di violenza.

Si ritiene opportuno, inoltre, mantenere la costituzione **per ogni magistrato di un'equipe di giudici onorari (almeno quattro per ciascuno) in proporzione alla quantità delle**

assegnazioni civili che coadiuveranno il magistrato nell'attività istruttoria delegabile e partecipino alle camere di consiglio deliberative.

Quanto ai procedimenti amministrativi, per l'applicazione di misura rieducativa prevista dall'art.25 RD 1404/34 per il quale si ribadisce il criterio di assegnazione territoriale a tutti i giudici eccetto il Presidente, non appare opportuno mantenere il Gruppo Adolescenti, potendo il giudice assegnatario delegare per le attività istruttorie i giudici del suo gruppo di lavoro.

In relazione al delicatissimo settore dei procedimenti **di adottabilità e adozione** disciplinati dalla Legge n.184/83, si procederà all'assegnazione territoriale dei procedimenti instaurati su richiesta del PM per la dichiarazione dello stato di adottabilità al Giudice togato, il quale potrà avvalersi per l'istruttoria dei giudici onorari componenti il suo gruppo di lavoro.

Fanno eccezione i procedimenti per la dichiarazione di adottabilità dei minori non riconosciuti ai sensi dell'art 11 L. 184/83, in considerazione della rapidità della procedura e della insussistenza di un legame con il territorio del minore privo di alcun riferimento familiare, ed i procedimenti iscritti a seguito della dichiarazione di disponibilità delle coppie all'adozione nazionale e internazionale: tali procedimenti resteranno **assegnati per materia al Presidente.**

Si ritiene opportuna la previsione di un'udienza camerale collegiale presieduta dal Presidente del Tribunale, ai sensi dell'art.15 L.184/83 per la comparizione delle parti e la discussione finale così da assicurare il pieno contraddittorio nella fase della precisazione delle conclusioni conformemente ai principi del giusto processo.

Anche i procedimenti per l'adozione in casi particolari ex art 44 L. 184/83 saranno assegnati su base territoriale ai singoli magistrati, i quali potranno avvalersi per l'istruttoria dei giudici onorari componenti del Gruppo Adozioni.

“Gruppo adozioni”

Appare opportuno mantenere il Gruppo di Lavoro specializzato denominato “Gruppo Adozioni” coordinato dal Presidente e in caso di impedimento dal giudice togato con maggiore esperienza nel settore, e formato da almeno sei giudici onorari che saranno delegati dal collegio per la selezione delle coppie per l'inserimento in famiglia dei minori a scopo di adozione o di affidamento a rischio giuridico, per la trattazione dei procedimenti di affidamento provvisorio e preadottivo, per la valutazione della disponibilità all'adozione nazionale ed internazionale delle coppie, per la trattazione dei procedimenti disciplinati dalla L 184/83 (adozioni ex art 44 L, 184/83, accesso alle origini ex art. 28 L. 184/83, adozione internazionale ecc.).

Il Presidente presiederà la camera di consiglio per adozione e affidamento con a latere il Giudice assegnatario ed i giudici onorari del gruppo adozione delegati per la trattazione.

Altri procedimenti.

Saranno assegnati ai giudici secondo il criterio territoriale i procedimenti di sottrazione internazionale di minori e quelli promossi ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1980 e del 1996 (in tema di responsabilità genitoriale) nonché del regolamento Bruxelles II ter .

Il Presidente sarà assegnatario delle richieste di cooperazione giudiziaria e presiederà l'udienza tabellare riservata alla sottrazione internazionale.

Quanto alla ripartizione dei territori, tenuto conto del bacino di utenza di ciascun circondario di Tribunale e dei flussi in ingresso fin qui verificati, si ritiene di attribuire:

- ai magistrati che svolgono le funzioni di GIP e GUP, per i quali va considerata prevalente la funzione penale, il territorio del **Tribunale di Parma diviso a metà secondo l'ordine di iscrizione a turno a partire dal più giovane e pari al più anziano**
- al presidente del secondo collegio dibattimentale B) **il territorio del Tribunale di Reggio Emilia;**
- ai due giudici a latere del collegio dibattimentale il territorio **del Tribunale di Bologna diviso a metà, secondo l'ordine di iscrizione a turno a partire dal più giovane;**
- ai giudici che svolgono le funzioni di Tribunale del riesame, per i quali va considerata prevalente la funzione civile, rispettivamente **al primo il territorio dei Tribunali di Ravenna e Rimini ed il 50% delle iscrizioni del territorio del Tribunale di Piacenza e al secondo dei Tribunali di Ferrara, Forlì ed il 50% delle iscrizioni del territorio del Tribunale di Piacenza**
- al Magistrato di Sorveglianza il circondario del **Tribunale di Modena.**

Con cadenza semestrale si provvederà alla verifica dei flussi in ingresso al fine di sopperire ad eventuali sperequazioni nei carichi di lavoro.

2. Assegnazione numerica dei procedimenti civili

I procedimenti per la tutela e ratifica misure di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ex 19 D lgs 142/15 e quelli per l'art 31 D Lgs 286/98 saranno assegnati in base al numero progressivo di iscrizione nel relativo registro, con il seguente criterio numerico:

- a. 4 (quattro)** procedimenti a ciascuno dei due giudici che svolgono funzioni di GIP/GUP.
- b. n. 8 (otto)** ai giudici che compongono i Collegi penali dibattimentali ed al Magistrato di Sorveglianza.

c. n. 12 (dodici) ai Giudici che compongono il Tribunale del riesame.

Il collegio per i reclami avverso i provvedimenti del Giudice tutelare, anche relativi ai Minori stranieri non accompagnati, sarà presieduto dal Presidente e composto quale relatore dal sostituto del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato oltre che da due giudici onorari

COMPETENZA GIURISDIZIONALE DEL PRESIDENTE

Si ritiene necessario individuare dettagliatamente **le competenze del Presidente del Tribunale.**

Considerate le dimensioni dell'ufficio distrettuale che ha competenza sull'intero territorio della Regione deve ritenersi che le competenze amministrative, le attività di rappresentanza dell'ufficio, le attività di promozione e coordinamento, la partecipazione tavoli istituzionali proprie della funzione costituiscano circa il 70% delle attribuzioni del capo dell'Ufficio cui va riservata una competenza giurisdizionale pari ad almeno al 30%

Appare opportuno definire la competenza nell'area civile per materia, riservando al capo dell'Ufficio la presidenza delle udienze e camere di consiglio in settori più delicati al fine di garantire uniformità nelle decisioni in materia di collocamenti ex art 403 c.c., nelle decisioni finali in materia di adozione ed affidamenti a rischio giuridico nonché nella materia della ricerca delle origini.

Il Presidente sarà dunque relatore dei procedimenti ex art 11 L. 184/83, dei procedimenti sulla dichiarazione di disponibilità all'adozione nazionale ed internazionale provenienti dal distretto o, per l'adozione nazionale, anche da fuori distretto, nonché dei procedimenti di adozione internazionale, avvalendosi per le istruttorie delegate dei giudici onorari componenti del Gruppo Adozioni. Tale Gruppo di lavoro sarà coordinato dal medesimo Presidente.

Saranno assegnati per materia al Presidente le richieste di accesso alle origini da parte di persone adottate ai sensi dell'art. 28 L. 184/83, anche in caso di parto in anonimato.

Il Presidente presiederà l'udienza conclusiva del procedimento di adottabilità ex art 15 L.184/83 e presiederà la camera di consiglio per la delega per la selezione delle coppie per l'inserimento in famiglia a rischio giuridico o a scopo di adozione con a latere il Giudice assegnatario del fascicolo.

Il Presidente presiederà la camera di consiglio decisoria dei procedimenti disciplinati dal rito unificato e quella per la decisione dei procedimenti ex art 403 c.c.

Presiederà la camera di consiglio per i reclami avverso provvedimenti del GT anche in materia di Minori stranieri non accompagnati.

Il Presidente sarà competente per i procedimenti instaurati a seguito di richiesta di cooperazione internazionale tramite autorità centrale e presiederà l'Udienza per ricorsi di sottrazione internazionali assegnate, secondo il criterio territoriale, ai singoli magistrati.

Per i procedimenti in cui è relatore il Presidente, il giudice a latere sarà il secondo componente del Tribunale del riesame.

Il Presidente è assegnatario delle opposizioni a liquidazioni e gratuito patrocinio ex art 170 TU spese di giustizia.

COMPOSIZIONE DEI COLLEGI

Si provvederà a costituire quattro collegi stabili per gli affari civili di volontaria giurisdizione, amministrativi e adottabilità presieduti dal magistrato più anziano che terranno camera di consiglio con cadenza settimanale, salve urgenze, ed un collegio presieduto dal Presidente per alcune materie come da prospetto che segue:

LUNEDÌ

Collegio I) composto dai magistrati che svolgono le funzioni di GIP/ GUP

Collegio II) composto dai due giudici componenti il collegio dibattimentale B)

MARTEDÌ

Collegio III) composto dal Magistrato di sorveglianza e dal Giudice a latere del Collegio dibattimentale A)

Collegio IV) Composto dai due Giudici componenti il Tribunale del riesame

GIOVEDÌ

Il collegio per gli affari contenziosi disciplinati dal nuovo rito, adottabilità e adozione sarà presieduto dal Presidente e composto dal Giudice delegato/relatore e, per i procedimenti di competenza del Presidente, dal secondo componente del Tribunale del riesame e da una coppia di giudici onorari del Gruppo adozione,

Tale collegio terrà l'udienza conclusiva del procedimento di adottabilità ex art 15 L.184/83 il 1° giovedì del mese e l'udienza per la sottrazione internazionale il 3° giovedì del mese.

La camera di consiglio per la convalida dei procedimenti ex art 403 c.c. e per eventuali reclami avverso i provvedimenti del Giudice Tutelare si terrà il giovedì di ogni settimana.

La camera di consiglio per le procedure di affidamento provvisorio, anche a rischio giuridico, per i provvedimenti ex art. 22 L. 184/83 e di adozione si terrà il 1° e 3° giovedì del mese.

La camera di consiglio per i procedimenti di cui è assegnatario il presidente si svolgerà il 2° giovedì del mese.

La camera di consiglio per la decisione dei procedimenti di nuovo rito sarà tenuta il 4° giovedì del mese

Le diverse deliberazioni di cui alla L. 184/83 saranno assunte dalla camera di consiglio ordinaria in cui riferisce il giudice delegato.

Si conferma la presenza, nella camera di consiglio e nell'udienza per la precisazione delle conclusioni del Giudice onorario delegato per l'istruttoria.

CRITERI DI SOSTITUZIONE DEI GIUDICI TOGATI ED ONORARI NEL SETTORE CIVILE

In ogni caso di assenza, impedimento o incompatibilità:

- il Presidente del Tribunale è sostituito dal Vicario e, in caso di impedimento di quest'ultimo, per i casi di urgenza dal magistrato più anziano libero da altri incumbenti.
- quanto alle sostituzioni in ambito civile per atti urgenti e per la partecipazione alle udienze, ciascun giudice sarà sostituito dal giudice immediatamente più giovane (il più giovane sarà sostituito dal più anziano)

CRITERI GENERALI DI SOSTITUZIONE DEI GIUDICI TOGATI ED ONORARI

Nei paragrafi relativi alla composizione dei collegi, civili e penali, sono indicati nominativamente i magistrati destinati a svolgere compiti di supplenza nelle ipotesi di mancanza o temporaneo impedimento del titolare delle funzioni, nonché i criteri che governano i casi di sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito.

Salvi i criteri di sostituzione indicati per le specifiche situazioni in ogni caso di assenza, impedimento o incompatibilità:

- il Presidente del Tribunale è sostituito, nelle funzioni di direzione dell'Ufficio e nelle funzioni giurisdizionale dal Vicario e, in caso di impedimento dal giudice più anziano in servizio;
- Sia nel settore civile che penale, in caso di impedimento del sostituto si ricorrerà al criterio residuale individuando il giudice meno anziano libero da altri incumbenti.

Anche i Giudici onorari si sostituiranno, salve espresse disposizioni, secondo il criterio di anzianità crescente dal più giovane al più anziano.

Tanto premesso propone l'organizzazione dell'ufficio secondo il seguente prospetto riepilogativo delle modifiche illustrate

PROGETTO TABELLARE

PRESIDENTE

Funzioni amministrative

Esercita l'attività di direzione dell'Ufficio e le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. In caso di mancanza o di impedimento è sostituito come da previsione tabellare (art. 104 Ord. Giud.). Cura lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno del Tribunale, tenendo le riunioni periodiche bimestrali. Sorveglia sull'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari coordinandosi con la Dirigenza amministrativa. Con cadenza semestrale sovrintende al monitoraggio del deposito dei provvedimenti da parte dei magistrati e del lavoro svolto e, in particolare, alla ricognizione delle pendenze degli affari e alla verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati. Coordina il lavoro dei magistrati onorari assegnati ai vari settori, tenendo anche riunioni periodiche al fine di favorire la formazione di uniformi indirizzi giurisprudenziali, vigilando sul corretto svolgimento del lavoro giudiziario. È componente della Conferenza Permanente dei Capi Uffici Giudiziari del Distretto di Bologna.

Attività giudiziaria

Il Presidente è assegnatario dei:

1. Procedimenti in materia di valutazione dell'idoneità delle coppie in materia di adozioni nazionali ed internazionali e procedimenti di adozione internazionale di minori;
2. Procedimenti relativi alla dichiarazione di adottabilità e successiva adozione dei minori non riconosciuti alla nascita ai sensi dell'art 11 L. n. 184/1983 ed alle attività necessarie al loro collocamento in famiglia;
3. Procedimenti instaurati a seguito di richiesta di cooperazione internazionale tramite autorità centrale convenzionale
4. Procedimenti penali di competenza collegiale assegnati al collegio dal medesimo presieduto (Collegio A) con assegnazioni al 30%;
5. Tutte le opposizioni alle liquidazioni ai sensi dell'art 170 TU spese Giustizia.

Il Presidente- o in sua vece il Vicario- provvede all'emissione dei decreti di fissazione udienza nei procedimenti disciplinati dal nuovo art.473 bis c.p.c.

Il Presidente presiede con a latere il giudice assegnatario o con il secondo componente del Tribunale del riesame per le cause assegnate al Presidente:

- L'udienza nei procedimenti di adottabilità ai sensi dell'art 15 L. 184/83
- Udienza nei procedimenti aventi ad oggetto sottrazione internazionale di minorenni attivata ai sensi della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980;
- La Camera di consiglio per le materie a lui attribuite
- La Camere di consiglio per la selezione di coppie per abbinamento, per gli affidamenti provvisori, anche a rischio giuridico, nonché per i provvedimenti ex art. 22 L. 184/83 e per l'adozione di minori si terrà il 1° e 3° giovedì del mese.
- La Camera di consiglio per convalida del provvedimento ex art. 403 c.c.
- La Camere di Consiglio decisorie per i procedimenti di nuovo rito
- La Camera di consiglio per i reclami avverso provvedimenti del Giudice tutelare anche in materia di MSNA

Il Presidente coordina il Gruppo adozioni composto dai giudici onorari delegati per gli specifici adempimenti istruttori di cui alla L. 184/83.

SETTORE PENALE

DIBATTIMENTO

COLLEGIO A)

Competente per i procedimenti con numero di iscrizione dispari nel Registro Generale di notizia di reato.

Composizione

Presidente del Tribunale- con assegnazioni civili per materia

Giudice *a latere* (con assegnazioni civili territoriale del 50% del circondario del Tribunale di Bologna e numerica di n. 8 procedimenti)

Giudice onorario

Giudice onorario

Il Collegio A) tiene:

Udienza di smistamento il 1° venerdì del mese

Udienza di trattazione 1° e 3° mercoledì del mese

Collegio B)

Competente per i procedimenti con numero di iscrizione pari nel Registro Generale Notizie di Reato

Composizione

Presidente: Il Giudice più anziano (assegnazioni civili: corrispondente al Tribunale di Reggio Emilia e con assegnazioni numerica di n.8 procedimenti)

Giudice *a latere*: giudice meno anziano (assegnazioni civili: territoriale pari al 50% del circondario del Tribunale di Bologna e numerica di n. 8 procedimenti)

Giudice onorario

Giudice onorario

Il collegio B) tiene:

Udienza smistamento 3° venerdì del mese

Udienza trattazione 2° e 4° mercoledì del mese

SETTORE GIP / GUP**Le funzioni GIP e GUP sono attribuite a due magistrati.**

Al meno anziano vengono assegnati i procedimenti con numero dispari di RGNR

Al più anziano vengono assegnati i procedimenti con numero pari di RGNR

Ogni GIP tiene un'udienza monocratica camerale al mese, oltre alle udienze di convalida, e tre udienze preliminari al mese nei giorni di martedì e giovedì.

Ai magistrati del settore GIP vengono rispettivamente assegnati i procedimenti relativi al territorio dei Tribunali di Parma diviso a metà e ricevono n. 4 assegnazioni civili

TRIBUNALE DEL RIESAME

È composto dai giudici con funzioni civili prevalenti

- Giudice n. 1, anche componente del Tribunale di sorveglianza (con assegnazione civile del territorio dei Tribunali di Ravenna e Rimini ed il 50% delle iscrizioni del territorio del Tribunale di Piacenza)

- Giudice 2, anche a latere della camera di consiglio civile per le materia attribuite al presidente, (con assegnazione civile del Territorio dei Tribunali di Ferrara, Forlì ed il 50% delle iscrizioni del territorio del Tribunale di Piacenza)

Entrambi riceveranno le assegnazioni civili secondo il criterio numerico di n. 12 iscrizioni

Il collegio è presieduto dal magistrato più anziano.

L'Udienza è fissata dal presidente del collegio secondo l'esigenza dei termini

MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Il Magistrato di Sorveglianza è competente per le funzioni attribuite dalla legge e tiene udienza monocratica secondo le esigenze

Riceve le assegnazioni civili per il territorio del circondario del Tribunale di Modena e n. 8 assegnazioni secondo il criterio numerico.

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

È composto dal Magistrato di sorveglianza e dal giudice n.1 componente del Tribunale del riesame ed è presieduto dal più anziano dei due.

Il Tribunale **tiene udienza il secondo** ed eventualmente **quarto venerdì del mese**

SOSTITUZIONI NEL SETTORE PENALE

GIP/GUP

I magistrati del GIP e del GUP si sostituiranno a vicenda. In caso di impedimento o incompatibilità di entrambi saranno sostituiti dal Magistrato di sorveglianza e, in subordine, si attingerà ai rimanenti magistrati con il criterio residuale della minore anzianità di servizio

COLLEGIO PENALE DIBATTIMENTALE:

Il presidente del Collegio A) sarà sostituito dal presidente del collegio B);

Il presidente del collegio B) sarà sostituito dal presidente del Collegio del Tribunale del riesame.

I giudici a latere si sostituiranno reciprocamente.

In caso di impedimento del sostituto si ricorrerà al secondo componente del Tribunale del riesame e, in ulteriore subordine, si attingerà agli altri magistrati secondo il criterio generale della minore anzianità di servizio

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Il Magistrato di sorveglianza sarà sostituito dall'altro componente del Tribunale di sorveglianza e, in caso di impedimento di quest'ultimo, si procederà alla sostituzione secondo il criterio residuale del magistrato con minore anzianità di servizio.

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza sarà sostituito dal giudice *a latere* della Sorveglianza e, in caso di impedimento o incompatibilità, dal secondo componente del Tribunale del riesame; in ulteriore subordine si procederà con il criterio residuale del magistrato meno anziano libero da concomitanti impegni.

TRIBUNALE PER IL RIESAME

La sostituzione sarà assicurata dal magistrato di sorveglianza e dai magistrati del collegio dibattimentale in ordine crescente di anzianità dal più giovane al più anziano.

SOSTITUZIONE DEI GIUDICI ONORARI

Nel settore penale i giudici onorari, nelle ipotesi di assenza, impedimento o incompatibilità, saranno sostituiti ricorrendo al giudice onorario (assegnato al relativo settore di attività giurisdizionale) con il criterio dell'anzianità crescente (dal più giovane al più anziano) che, con riguardo a tale categoria di magistrati, è quello dell'ordine di anzianità di nomina e in subordine dell'età.

SETTORE CIVILE

CRITERI DI ASSEGNAZIONE AFFARI CIVILI

Assegnazione per MATERIA al Presidente del Tribunale come sopra dettagliato

- Procedimenti in materia di valutazione dell'idoneità delle coppie in materia di adozioni nazionali ed internazionali;
- Procedimenti di adozione internazionale ex art. 35 e ss. L. 184/84;
- Procedimenti relativi alla dichiarazione di adottabilità e successiva adozione dei minori non riconosciuti alla nascita ai sensi dell'art 11 L. n. 184/1983;
- Procedimenti instaurati a seguito di richiesta di cooperazione internazionale tramite autorità centrale convenzionale
- Opposizioni alle liquidazioni ai sensi dell'art 170 TU spese Giustizia.

ASSEGNAZIONE SU BASE TERRITORIALE

I procedimenti civili saranno assegnati a tutti i magistrati, ad eccezione del Presidente, per territorio con riferimento alle seguenti materie:

- Procedimenti contenziosi in materia di responsabilità genitoriale e altro come disciplinati dal rito unificato di cui agli artt. 473 bis e ss. c.p.c. introdotto dal D. Lgs.149/22
- Procedimenti di Volontaria Giurisdizione (ad eccezione di tutela e ratifica misure di accoglienza per i MSNA ex art. 19 D lgs 142/15 e art 31 D Lgs 286/98)
- Procedimenti di adottabilità ex art 8 e ss. L. 184/83 e di affidamento e adozione ai sensi della L. 184/83 salvo che si tratti di minori non riconosciuti alla nascita.
- Procedimenti di adozione in casi particolari ex art. 44 L. 184/83
- Procedimenti amministrativi ex artt. 25 e ss. RD 1404/34
- Sottrazioni internazionali ai sensi di Conv. Aja e Regolamento Bruxelles II ter

Quanto alla ripartizione dei territori si attribuisce la competenza secondo lo schema seguente:

- ai magistrati che svolgono le funzioni di GIP e GUP, per i quali va considerata prevalente la funzione penale, i territori corrispondenti ai tribunali più piccoli del distretto: territorio del Tribunale di **Parma diviso a metà secondo l'ordine di iscrizione a turno a partire dal più giovane;**

- al Presidente del secondo collegio dibattimentale **il territorio del Tribunale di Reggio Emilia;**
- ai due giudici a latere del collegio dibattimentale il territorio **del Tribunale di Bologna diviso a metà, secondo l'ordine di iscrizione a partire dal più giovane;**
- ai giudici che svolgono le funzioni di Tribunale del riesame, per i quali va considerata prevalente la funzione civile, rispettivamente:
 - GIUDICE 1 - territorio dei Tribunali di Ravenna e Rimini ed il 50% delle iscrizioni del territorio del Tribunale di Piacenza)**
 - GIUDICE 2 - territorio dei Tribunali di Ferrara, Forlì ed il 50% delle iscrizioni del territorio del Tribunale di Piacenza**
- al Magistrato di Sorveglianza il circondario del **Tribunale di Modena.**

ASSEGNAZIONE NUMERICA DEI PROCEDIMENTI CIVILI

Gli altri procedimenti civili (Procedimenti per la tutela e ratifica misure di accoglienza ex art. 19 D. lgs 142/15 e per l'autorizzazione all'ingresso o permanenza in Italia ai sensi dell'art 31 D Lgs 286/98) sono assegnati in base al numero progressivo di iscrizione nel relativo registro, nel numero di:

- a. 4 (quattro)** procedimenti a ciascuno dei due giudici che svolgono funzioni di GIP/GUP.
- b. n. 8 (otto)** ai giudici che compongono i Collegi penali dibattimentali ed al Magistrato di Sorveglianza.
- c. n. 12 (dodici)** ai Giudici che compongono il Tribunale del riesame.

ASSEGNAZIONE PER CONNESSIONE

Nel caso pervenga un nuovo procedimento riguardante un minore nel cui interesse siano pendenti o si siano già svolti e conclusi altri procedimenti, tale procedimento verrà assegnato, al giudice già assegnatario del precedente; qualora il giudice che si è occupato del precedente procedimento relativo al medesimo minore non sia più in servizio in questo Tribunale il nuovo procedimento sarà assegnato secondo le regole ed i criteri generali.

GIUDICI ONORARI

A ciascun magistrato è abbinato un gruppo di lavoro composto da almeno quattro giudici onorari che svolgeranno le funzioni istruttorie loro delegabili e che si occuperanno di coadiuvare il magistrato nello studio dei fascicoli e nella tenuta del ruolo.

Si conferma la costituzione del GRUPPO ADOZIONI composto da tre coppie di giudici onorari e coordinato dal Presidente.

UDIENZE E CAMERE DI CONSIGLIO

UDIENZE CIVILI PRESIEDUTE DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Il Presidente presiederà il 1° giovedì di ogni mese udienza conclusiva del procedimento di adottabilità ex art 15 L 184/83)

Presidente: Gabriella Tomai

Giudice assegnatario

Due Giudici onorari

3° giovedì del mese udienza di sottrazione internazionale

Ore 11,30

Presidente: Gabriella Tomai

Giudice assegnatario del fascicolo

Due Giudici onorari

GIORNO DI UDIENZA DEI GIUDICI TOGATI ED ONORARI

I giudici togati terranno un'udienza monocratica settimanale per la trattazione degli affari civili come da separato calendario.

Le attività di udienza dei giudici onorari saranno calendarizzate a cura del magistrato delegante.

CAMERE CONSIGLIO CIVILI

Sono costituiti quattro collegi per la trattazione in camera di consiglio dei procedimenti civili contenziosi di volontaria giurisdizione, adottabilità e adozione, amministrativi

Lunedì di ogni settimana:

Collegio I) composto dai magistrati del settore GIP e GUP

Con i Giudici onorari di riferimento delle equipe di ciascun togato

Collegio II) Giudici componenti il Collegio B) del dibattimento
Con i Giudici onorari di riferimento delle equipe di ciascun togato

Martedì di ogni settimana:

Collegio III) Magistrato di sorveglianza e Giudice a latere collegio dibattimentale A)
Con i Giudici onorari di riferimento delle equipe di ciascun togato
Collegio IV) Componenti del Tribunale del riesame
Con i Giudici onorari di riferimento delle equipe di ciascun togato

CAMERE DI CONSIGLIO PRESIEDUTE DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Giovedì di ogni settimana: ore 9.30 e ss. - Camera di consiglio per la trattazione dei procedimenti promossi dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 403 c.c. come novellato e per eventuali reclami avverso decreti del Giudice tutelare.

Presidente: Gabriella Tomai

Giudice togato: giudice relatore assegnatario del procedimento

Due Giudici onorari di riferimento per il giudice assegnatario.

1° e 3° Giovedì di ogni mese

Abbinamenti e collocamenti anche a rischio giuridico, Affidamenti provvisori e preadottivi.

Presidente: Gabriella Tomai

Giudice togato: assegnatario del fascicolo

Due Giudici onorari del gruppo adozioni

2° Giovedì di ogni mese - Camera di consiglio per la trattazione dei procedimenti di cui è assegnatario il Presidente.

Presidente: Gabriella Tomai

Giudice togato: Secondo Componente Collegio riesame

Due Giudici onorari di riferimento

4° Giovedì di ogni mese

Camera di consiglio conclusiva per la decisione dei procedimenti di nuovo rito contenzioso ex art 473 bis c.p.c.: composta dal Presidente del Tribunale con *a latere* il Giudice relatore

delegato e con la presenza dei giudici onorari componenti il gruppo di lavoro del magistrato relatore.

TURNI DI REPERIBILITA'

Nelle giornate del sabato e dei festivi è prevista la disponibilità di un giudice togato a turno, individuato in ordine di anzianità decrescente, per l'esercizio delle funzioni GIP nelle eventuali udienze di convalida di arresti.

Nelle medesime giornate il medesimo giudice provvederà ad esitare le richieste di convalida dei provvedimenti di cui all'art. 403 c.c. con scadenza nel successivo giorno festivo, procedendo esclusivamente all'emissione del decreto di convalida contenente la nomina del curatore speciale, la nomina del Giudice relatore e la fissazione avanti al relatore dell'udienza per la comparizione delle parti.

CRITERI DI SOSTITUZIONE DEI GIUDICI TOGATI ED ONORARI NEL SETTORE CIVILE

Salvi i criteri di sostituzione indicati per le specifiche situazioni ed esigenze già trattate in precedenza, in ogni caso di assenza, impedimento o incompatibilità:

- il Presidente del Tribunale è sostituito nelle funzioni di direzione dell'Ufficio dal Vicario e, in caso di impedimento di quest'ultimo, per i casi di urgenza dal magistrato più anziano libero da altri incumbenti.
- quanto alle sostituzioni in ambito civile dei giudici per atti urgenti e per la partecipazione alle udienze, ciascun giudice sarà sostituito dal giudice immediatamente più giovane (il più giovane sarà sostituito dal più anziano) secondo lo schema seguente:

Alessandra Chiavegatti	-Anna Filocamo
Anna Filocamo	- Gaetano Scaduti
Gaetano Scaduti	- Francesca Salvatore
Francesca Salvatore	- Caterina Arcani
Caterina Arcani	- Carmela Italiano
Carmela Italiano	- Eloisa Angela Imbesi
Eloisa Angela Imbesi	- Chiara Alberti
Chiara Alberti	- Alessandra Chiavegatti

CRITERI GENERALI PER LA SOSTITUZIONE DEL GIUDICE ASTENUTO, RICUSATO OD IMPEDITO.

Nei paragrafi relativi alla composizione dei collegi, civili e penali, sono indicati i magistrati destinati a svolgere compiti di supplenza nelle ipotesi di mancanza o temporaneo impedimento del titolare delle funzioni, nonché i criteri che governano i casi di sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito.

Salvi i criteri di sostituzione indicati per le specifiche situazioni ed esigenze, in ogni caso di assenza, impedimento o incompatibilità:

- il Presidente del Tribunale è sostituito dal Vicario e, in caso di impedimento dal giudice più anziano in servizio;
- i giudici si sostituiranno secondo il criterio dell'anzianità crescente cioè dal giudice meno anziano libero da altri incumbenti;

Sia nel settore civile che penale, in caso di impedimento del sostituto si ricorrerà al criterio residuale individuando il giudice meno anziano libero da altri incumbenti.

Anche i Giudici onorari si sostituiranno, salve espresse disposizioni, secondo il criterio di anzianità crescente dal più giovane al più anziano

Per le assenze prolungate il Presidente provvederà secondo le disposizioni contenute nella Circolare sulle applicazioni e supplenze.

L'efficacia della presente variazione tabellare urgente, proposta ai sensi dell'art 40 co. 3 della Circolare CSM sulla formazione delle tabelle degli Uffici giudicanti, resta subordinata al parere favorevole del Consiglio Giudiziario.

All'esito della approvazione si procederà ad interpello per l'assegnazione dei giudici ai posti individuati.

Si comunichi ai magistrati ed ai giudici onorari, al Procuratore della Repubblica in sede, al Dirigente amministrativo, alle Cancellerie ed ai Consigli degli ordini forensi del distretto.

Si comunichi per via telematica al Presidente della Corte d'appello ed al Consiglio Giudiziario.

Bologna, 27 aprile 2023

Il Presidente

Dott.ssa Gabriella Tomai

